


26 MAR. 2018

Comune di Sonico

Provincia di Brescia



CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO PROFESSIONALE.

L'anno Duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio, in Sonico e nella Residenza Comunale. I Signori:-----

a) Gulberti Stefano nato a Edolo (Bs) il 26.05.1976, residente in Edolo, Via Piloni Garibaldino, n. 1 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI SONICO - Piazza IV Novembre n° 1 - 25048 Sonico (Bs) codice fiscale n. 00882630171, che rappresenta in qualità di Responsabile di Servizio Economico finanziario ;-----

b) Cappello Salvatore nato a Catania il 28.08.1956, residente a Edolo (Bs) in Via Sala n° 52, Cod. Fisc.: CPPSVT56M28C351M;-----

c) Gronchi Paola nata a Esine (BS) il 05/02/1993, residente a Sonico (BS) in Via Santuario della Madonna, n. 29/a Cod. Fisc. GRNPLA93B45D434G

Stipulano e convengono quanto segue:-----


PREMESSO

- Che il Comune di Sonico è proprietario dell'immobile sito in Sonico - Piazza IV Novembre n°1, censito al N.C.T. di Sonico, Foglio 11, Mappale 81, sub. 7 categoria catastale c1 classe 2, rendita catastale 390,85, ammobiliato sito al piano terra, utilizzato come ambulatorio medico/ studio osteopatia-----

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti stipulano e convengono quanto segue:-----

a) Le premesse sono parte integrante del presente atto.-----



1) Il Signor Gulberti Stefano concede in locazione ai Sig.ri Cappello Salvatore e Gronchi Paola, il locale e il relativo mobilio nello stesso presente sito al piano terra dell'immobile comunale adibito ad ambulatorio medico, come

2) La durata della locazione è di anni sei con inizio dalla dal 01/02/2018 e con scadenza al 31/01/2024. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente, ai sensi dell'art. 27, 7° comma della legge 392/1978, dandone avviso al Comune con raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

3) Il prezzo della locazione è stabilito in Euro 650,00 annui da pagarsi in un'unica rata anticipata entro il 01/02 di ogni anno mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.

4) Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978 le parti convengono che il canone verrà annualmente aggiornato nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.

6) I locali si concedono per il solo uso di ambulatorio medico/ osteopata con divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della legge 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.



7) Il conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile, nel periodo precedente alla locazione in corso, non era adibito ad uso di abitazione.-----

8) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. In particolare a riconsegnare i locali con le stesse caratteristiche funzionali con cui sono stati consegnati. A tal scopo alla consegna dell'immobile, dopo un sopralluogo eseguito in contraddittorio tra le parti, verrà redatto apposito verbale. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non può essere fatta dal conduttore senza il consenso del proprietario.-----

9) Il locatore è esonerato da qualunque responsabilità per le conseguenze derivate dalla interruzione dei servizi essenziali per cause indipendenti dalla sua volontà.-----

10) Il presente contratto non può essere ceduto e l'immobile in oggetto non può essere sublocato o concesso a terzi a qualsiasi titolo.-----

11) Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.-----

12) L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione, ivi compreso il mancato pagamento dei canoni di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 392/1978.-----

13) Sono a carico del conduttori l'imposta di bollo per il contratto, le spese di registrazione del presente atto, le spese di registrazione annuale.-----


14) Il costo del riscaldamento e le spese di luce saranno a carico del locatore.-----


15) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.-----

P/ Il Locatore – Il Responsabile di Servizio

Gulberti rag. Stefano 

I Conduuttori

Cappello Salvatore 

Gronchi Paola 



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
UFFICIO TERRITORIALE DI BRENO

IL PRESENTE E' L'ORIGINALE DELL'ATTO QUI
REGISTRATO IL 26-03-2018 AL N.
608 SARE 31 VERSATI EURO
99,00 (IMPORTO
RISCOSSO AI SENSI DEL D.L. N. 237/97) CON
QUIETANZA EMESSA DA
POSTA / BANCA / CONCESSIONARIO N.
02601/1211 DEL 13/02/2018
02601/1211 - 21/03/2018
03111/5460 - 26/03/2018

26 MAR. 2018



Il Funziionario
Giacca Giuseppe

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gianvito Biondi